

N. R.G. /2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA**  
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice dott. ,  
nella causa tra

ATTORE

e

CONVENUTA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/07/2016,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Considerata il carattere non meramente esplorativo della CTU e la necessità di  
provvedere all'accertamento tecnico

Visto l'art. 81 bis disp. att. cp.c.

**P.Q.M.**

Dispone procedersi a CTU contabile  
nomina consulente tecnico d' ufficio nella persona della sig.ra Paola □, iscritta  
all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale,  
fissa l'udienza in data **24.11.2016 h. 12.00** invitando il consulente a comparire per  
rendere l'impegno di rito di cui all'art. 193 c.p.c.;  
dispone che al consulente tecnico d'ufficio venga sottoposto il seguente quesito, con  
riserva di modifica o integrazione in corso di udienza:



Proceda il CTU, sulla base dei contratti e degli estratti conto depositati in atti, e del riesame dell'intero rapporto di dare e avere secondo i dettami legislativi e giurisprudenziali, alla rideterminazione del saldo finale del conto in contestazione, sulla base dei seguenti criteri orientativi:

- verifichi la completezza della documentazione tenendo conto che, in presenza di un contratto, debbono applicarsi i tassi convenzionali ivi indicati, sempre che siano pattuiti espressamente in forma numerica e non con formule vaghe quali "rinvio ai tassi uso piazza" o analoghi; in tale ultimo caso, così come in caso di mancanza assoluta di contratto, applichi il tasso legale fino alla data di entrata in vigore della legge 154/1992 e i tassi ex art. 117 tub per il periodo successivo; nel caso in cui l'attore non abbia prodotto gli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto controverso, il c.t.u. dovrà effettuare il ricalcolo del conto partendo dal saldo debitore risultante dal primo estratto conto disponibile;
- verifichi preliminarmente se il contratto azionato preveda limiti di affidamento o di accreditamento; verifichi se i versamenti effettuati dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (ossia: nei limiti dell'affidamento) ovvero se si tratti di veri e propri pagamenti, nel senso spiegato dalla sentenza Cass. 2.12.2010, n. 24418; in tale secondo caso, consideri prescritti, e quindi intangibili, quei pagamenti effettuati prima della data di notifica dell'atto di citazione o della messa in mora se anteriore e già depositata in causa;
- trattandosi di contratto stipulato anteriormente alla entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. (22 aprile 2000), ricalcoli il saldo, scorporato dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, e senza applicazione di alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale, sugli interessi a debito, (conformemente ai citati principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 24418/2010) fino alla data odierna ovvero fino alla data di chiusura del conto ovvero fino alla data in cui sia stata sottoscritta dal cliente una valida clausola di reciprocità;
- scorpori dal calcolo le commissioni di massimo scoperto e le altre spese ma solo se non pattuite ovvero se pattuite mediante richiamo a tasso incerto quali "condizioni usualmente praticate" o espressione analoga ovvero se pattuite in maniera tale da essere indeterminato l'oggetto delle stesse; applichi, *ratione temporis*, le norme, anche



transitorie, di cui al D.L. 29.11.2008, n. 185 conv. In legge n. 2/2009, del D.L. 1.7.2009, conv. in legge n. 102/2009 nonché dell'art. 117bis TUB dal momento della sua entrata in vigore;

- elimini il meccanismo dei giorni-valuta, riportandosi al giorno dell'operazione, ma solo se non vi sia pattuizione scritta di tale meccanismo;

- verifichi se gli interessi applicati dalla banca superino il tasso soglia, in violazione della legge n. 108/1996 e successivi D.M. di attuazione, applicabili, *ratione temporis*, al rapporto in contestazione, avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, conformemente al principio stabilito dal legislatore con la norma di "interpretazione autentica" di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, in legge n. 24/2001, e all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi, moratori, anatocistici e ultralegali, di tutte le commissioni, ivi compresa quella di massimo scoperto (se validamente pattuita), delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca, conformemente ai principi stabiliti dal legislatore con gli artt. 644, commi 3 e 4, c.p., 2, comma 4, l. n. 108/1996, e 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 (norma di "interpretazione autentica"), convertito in l. n. 24/2001, e richiamati dalla giurisprudenza di legittimità con le citate sentenze nn. 12028/2010 e 28743/2010.

Effettui il sopracitato calcolo non computando la commissione di massimo scoperto (Cass. 22.6.2016 n. 12965)

Ridetermini quindi il saldo, decurtandolo di tutti gli interessi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1815, comma 2, c.c.

Nel caso di c.d. usurarietà sopravvenuta, il c.t.u. dovrà, invece, indicare il tasso soglia in relazione a ciascun periodo; quantificare l'importo degli eventuali interessi usurari; procedere al ricalcolo degli interessi nei limiti del tasso soglia; rideterminare il saldo applicando gli interessi nei limiti del tasso soglia.

- tenti, in ogni caso, la conciliazione della lite."



Fissa udienza di precisazione delle conclusioni in data 25.1.2018 h. 9.40

Si comunichi.

Pavia, 13 luglio 2016

Il Giudice  
dott.

